

STUDI GIURIDICI
CXXVI

**LE “REGOLE
PROCEDURALI”
PER LE CAUSE DI NULLITÀ
MATRIMONIALE**

*Linee guida per un percorso pastorale
nel solco della giustizia*



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

© Copyright 2019 – Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06 69 88 10 32 – Fax 06 69 88 47 16
e-mail: commerciale.lev@spe.va
www.libreriaeditricevaticana.va
www.vatican.va

ISBN 978-88-266-0243-1

INDICE

Ringraziamenti	7
Presentazione (Angelo Card. De Donatis)	9
Il M.P. ‘ <i>Mitis Iudex</i> ’ alla luce delle difficoltà sollevate dal Questionario Presinodale e delle richieste emerse nei Sinodi sulla famiglia Indagine Pregiudiziale o Pastorale (Carmen Peña García)	11
L’accompagnamento giuridico-pastorale del fedele lontano dalla Chiesa nelle diocesi italiane: prassi e prospettive (Paolo Gentili)	29
“Misericordia e accoglienza delle situazioni di fragilità. Da <i>mitis iudex dominus iesus a amoris laetitia</i> ” “l’Indagine Pastorale ovvero il ponte giuridico-pastorale: esperienze nascenti in Italia” (Paolo Gentili)	43
Il ruolo e la responsabilità del Vescovo Diocesano nella Riforma del Processo Matrimoniale Canonico: prassi e prospettive (Paolo Moneta)	55
Il ruolo del parroco nella Riforma del Processo Matrimoniale Canonico (Luigi Sabbarese)	71
Il ruolo dei laici nella prassi dei tribunali e alla luce dei più recenti documenti magisteriali (Luis Navarro)	95
Il ruolo dell’avvocato nella Riforma del Processo Matrimoniale Canonico: prassi e prospettive (Ettore Signorile)	113

Il Patrono stabile: prassi e prospettive (Adolfo Zambon)	129
L'istruzione sugli <i>Studi di Diritto Canonico alla luce della Riforma del Processo Matrimoniale</i> nel contesto del sistema degli Studi Superiori Ecclesiastici (Friedrich Bechina)	141
La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella Pastorale Matrimoniale e familiare: una prima lettura della istruzione " <i>Gli studi di Diritto Canonico alla luce della Riforma del Processo Matrimoniale</i> " (Matthias Ambros)	169

CARMEN PEÑA GARCÍA
Facultad de Derecho Canónico, U. P. Comillas

**IL M.P. 'MITIS IUDEX' ALLA LUCE DELLE DIFFICOLTÀ
SOLLEVATE DAL QUESTIONARIO PRESINODALE
E DELLE RICHIESTE EMERSE NEI SINODI
SULLA FAMIGLIA INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE**

SOMMARIO: Premesse. 1. – Contesto ecclesiale: una riforma inquadrata nelle dinamiche sinodali e con un forte senso pastorale. 2. – La preoccupazione pastorale di rendere i processi di nullità canonica più agili e accessibili. 3. – La conversione pastorale e missionaria delle strutture ecclesiastiche, scopo primario della riforma. 4. – Alcuni aspetti da considerare nell'articolazione della pastorale giudiziaria e delle indagini preliminari. 5. – Conclusione.

Premesse

Come ha sottolineato la maggior parte degli autori che hanno commentato la riforma procedurale di Papa Francesco, il legame tra il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*¹ e la convocazione e la celebrazione del Sinodo della Famiglia

¹ FRANCISCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, de 15 de agosto de 2015: AAS 107 (2015) 958-970. Per un commento globale alla riforma, si possono vedere, tra gli altri, M. J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Milano 2017; J. P. BEAL, "Mitis Iudex". *Canons 1671-1682, 1688-1691. A Commentary*: The Jurist 75 (2015) 467-538; G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Catania-Troina 2017; W. L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation governing Causes of Nullity of Marriage*: The Jurist 75 (2015) 429-466; J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis iudex"*: in *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 13-38; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*: *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 39-62; C. MORÁN BUSTOS - C. PEÑA GARCÍA, *El proceso canónico de nulidad del matrimonio tras la reforma del M. P. Mitis Iudex*, Base de datos *Derecho de Familia*: www.elderecho.com.

è innegabile. In effetti, il lavoro preparatorio del Sinodo, gli interventi e i documenti emanati dall'Assemblea straordinaria del Sinodo sulla Famiglia del 2014 hanno svolto un ruolo importante nella genesi di questa riforma procedurale², il cui significato, contenuto e fine ultimo non sarebbero adeguatamente spiegati senza fare riferimento al contesto ecclesiale nella quale è nata e alle necessità rilevate nel processo sinodale.

1. Contesto ecclesiale: una riforma inquadrata nelle dinamiche sinodali e con un forte senso pastorale

La convocazione l'8 ottobre 2013 della prima delle due sessioni del Sinodo della Famiglia, la decisione di aprire i lavori preparatori a tutti i fedeli attraverso la pubblicazione di questionari prima di ogni Assemblea e l'invito a inviare risposte³ sono elementi che hanno svolto un ruolo importante nell'attuale riforma legislativa. Da un lato hanno portato i fedeli e i Vescovi a prendere coscienza dell'esistenza di un bisogno pastorale in questa materia, dall'altro

com, 2016; M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Madrid 2016; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el m.p. "Mitis Iudex Dominus Iesus"*: *Estudios Eclesiásticos* 90 (2015) 621-682; REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (dir.), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milán 2016; P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage selon le motu proprio Mitis Iudex*: *L'Année Canonique* 56 (2014-15) 89-127; etc.

² Sul legame tra le proposte sinodali e il *motu proprio*, M.J. ARROBA CONDE, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial...*, o.c., 63-82; A.M. LÓPEZ MEDINA, *Precedentes mediatos e inmediatos de una esperada reforma de las causas matrimoniales*: *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016) 1-23; C. PEÑA, ..., Madrid 2017; M. ROCA, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*: *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2015) 1-41; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico en el sistema normativo canónico de los dos "motu proprio" de 15 agosto de 2015 y sus normas anejas*, in M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial...*, o.c., 17-62.

³ Sulla dinamica sinodale, tra gli altri, J.M.^a DÍAZ MORENO, *El Sinodo de la Familia. Algunas cuestiones canónicas abiertas*, in *Estudios Eclesiásticos* 89 (2014) 767-780; C. PEÑA GARCÍA, *El Sinodo de la Familia: memoria, análisis y expectativas*: *Misión Joven* 55, n° 462-463 (julio-agosto 2015) 27-32 y 49-54; Id., *Aportaciones y retos del documento final del Sinodo de la Familia*: *Manresa*, 88, n° 347 (2016) 143-154; L. SABBARESE (ed), *Sistema matrimoniale canonico "in synodo"*, Roma 2015; G. URIBARRI, SJ (ed.), *La familia a la luz de la misericordia*, Ed. Sal Terrae, Santander 2015; etc.

hanno provocato la proposta e la discussione di possibili soluzioni tecniche da parte degli specialisti⁴.

Come ha mostrato il Sinodo dei Vescovi – sia nell’attenzione data a questo argomento nei documenti preparatori, sia nell’aula sinodale e nella rilevanza che ha nell’esortazione apostolica post-sinodale *Amoris Laetitia* di Papa Francesco – l’accoglimento e l’accompagnamento pastorale dei divorziati risposati, a partire da una logica di integrazione ecclesiale, costituisce una delle sfide urgenti dell’attuale pastorale familiare. Come ripetutamente osservato da Francesco, le coppie divorziate e risposate possono essere spesso collocate tra i “poveri”, tra coloro che si trovano nelle “periferie esistenziali”, non solo perché hanno attraversato l’esperienza sempre dolorosa del fallimento coniugale, ma perché, spesso, possono anche sentirsi rifiutate o escluse dalla Chiesa, a causa della loro situazione personale e familiare.

In questo contesto di revisione dell’azione pastorale per quanto riguarda i divorziati risposati, è significativo che già nel primo questionario emesso dalla Segreteria del Sinodo, nel novembre 2013, come documento preparatorio per il Sinodo straordinario del 2014, sia stata inclusa la questione se “la razionalizzazione/semplificazione della prassi canonica, per quanto riguarda il riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, potrebbe fornire un vero e proprio contributo positivo alla soluzione dei problemi delle persone coinvolte. Se sì, in che modo?” (Domanda 4 f). A partire dalle numerose risposte ricevute al questionario, è stato redatto l’*Instrumentum Laboris* (= IL) del Sinodo del 2014, del 24 giugno 2014, in cui la questione della semplificazione delle cause matrimoniali, sempre nel contesto delle situazioni pastorali difficili – e, più specificamente, quella dei separati e divorziati (Capitolo III, A) – occupa uno spazio preminente, alla quale sono stati dedicati ben 5 numeri (IL 98-102)⁵.

È indubbiamente un’estensione significativa, tenendo conto dell’ampiezza del tema e delle sfide presentate dalla famiglia. In questi 5 numeri, si raccolgono risposte provenienti da tutti i continenti e di segno molto diverso, da quelli che

⁴ I principali documenti – tutti raccolti sul sito del Vaticano – che possono essere considerati un antecedente diretto di *Mitis Iudex* sono l’*Instrumentum Laboris* dell’Assemblea straordinaria del 24 giugno 2014, sulle sfide pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione; la *Relatio post disceptationem*, del 13 ottobre 2014; la *Relatio Synodi* del 18 ottobre 2014, e l’*Instrumentum Laboris* per l’Assemblea Ordinaria sulla vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo del 23 giugno 2015, risultante dall’integrazione nei *Lineamenta* delle risposte offerte al questionario aggiunto alla *Relatio Synodi* 2014. Sono posteriori alla riforma procedurale la *Relazione finale del Sinodo dei Vescovi* del 24 ottobre 2015 e l’esortazione apostolica post-sinodale *Amoris Laetitia*.

⁵ SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum laboris*, Città del Vaticano 2014, 48-49.

sostengono una semplificazione dei processi, a quelli che mettono in guardia dal rischio di favorire una mentalità divorzista tra gli stessi cattolici. Le risposte, molto realistiche e consapevoli delle difficoltà concrete e della mancanza di mezzi rilevabili in ciascuna area geografica, hanno insistito, in ogni caso, sul bisogno di formazione dei fedeli per una migliore comprensione della natura della dichiarazione di nullità, così come l'urgenza di aumentare il numero di tribunali, inesistenti in molte regioni, e di fornire una migliore formazione sia per i membri dei tribunali che per gli agenti pastorali che si occupano di questi problemi.

A parte qualche riferimento alla possibile amministrativizzazione del procedimento di nullità o ad una possibile "verifica in coscienza" della nullità da parte dei fedeli (IL 101), il n. 100 dell'*Instrumentum Laboris* comprendeva diverse proposte concrete di snellimento e semplificazione, molte delle quali si sono riflesse nell'attuale riforma procedurale:

"Molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c'è richiesta di appello, obbligando però all'appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di decentralizzare la terza istanza. In tutte le aree geografiche, si chiede un'impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone" (IL 100).

Il tema è stato anche presente negli interventi nella sala sinodale, sempre da una prospettiva profondamente pastorale. Infatti, già la *Relatio Synodi* (= RS) dell'Assemblea Straordinaria del 2014 aveva insistito, per quanto riguarda il tema complesso e discusso della pastorale dei divorziati, sulla necessità di cercare nuovi modi pastorali per affrontare le fragilità umane, legate all'esperienza – sempre dolorosa e a volte più subita che voluta – della separazione coniugale (RS 45). Il documento finale del Sinodo straordinario ha evidenziato l'importanza dell'arte dell'accompagnamento (SR 46) e di un ascolto curativo e rispettoso, fatto di amore e compassione, che liberi la persona; ha poi insistito sulla necessità di un attento discernimento delle situazioni, che sono molto varie (RS 47).

In questo contesto di revisione e miglioramento della cura pastorale dei divorziati risposati, è significativo che i padri sinodali, lungi dal considerare le cause di nullità come qualcosa di superato, abbiano invece evidenziato sia la validità che l'utilità di questo rimedio canonico di verifica e, a seconda dei casi, di dichiarazione della nullità del precedente matrimonio, così come la necessità di migliorarle al fine di renderle più agili e accessibili per i fedeli (RS 48). Effettivamente, senza pregiudicare l'esplorazione di altre possibili strade,

i Padri sinodali hanno continuato a valutare la dichiarazione canonica della nullità del matrimonio come una soluzione possibile e utile a livello pastorale per rispondere alla situazione di tanti fedeli che, dopo il fallimento coniugale, si trovano in una complessa situazione personale ed ecclesiale: infatti, continua ancora ad essere considerata come la soluzione *ordinaria*, applicabile in un notevole numero di casi.

Da qui, appunto, la diffusa preoccupazione dei Padri sinodali di migliorare questi processi i quali, senza tralasciare la propria natura dichiarativa, potessero dare una risposta più agile ai fedeli coinvolti. Da qui anche l'insistenza sulla necessità di facilitare l'effettivo accesso a tali soluzioni giudiziarie a tutti i fedeli interessati, lungi dal mettere in discussione il mantenimento e l'utilità dei processi, ma anzi, ratificandone la loro validità; infine l'insistenza sinodale nel ricordare la responsabilità del Vescovo diocesano nell'organizzazione e nella messa a disposizione di personale adeguato per svolgere questa specifica attività pastorale (RS 49).

Infatti, riprendendo alcune questioni già evidenziate nell'*Instrumentum Laboris*, anche nell'aula sinodale sono stati ascoltati alcuni suggerimenti per la riforma dei processi; la *Relatio Synodi* raccoglie tre proposte concrete per favorire una maggiore agilità: l'elaborazione di una via amministrativa per la dichiarazione di nullità; la soppressione della necessità della doppia sentenza conforme; l'istituzione di una procedura sommaria o *straordinaria* in casi di nullità notoria (RS 48). Inoltre la rilevanza del tema in questione è stata evidenziata dal *Questionario per la preparazione del Sinodo ordinario della famiglia del 2015* che includeva anche la domanda su "come rendere più accessibili e agili, e per quanto possibile gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità" (domanda 37).

Va detto, tuttavia, che questa esigenza era già comunemente sentita da anni tra i processualisti, essendo stati ricorrenti i suggerimenti dottrinali volti a snellire i procedimenti di nullità⁶. L'interesse per il tema si è poi ampliato

⁶ Cf. A. DE ANGELIS, *Propuestas para una más rápida resolución de las causas matrimoniales (con particular referencia a las cuestiones incidentales, al proceso breve y a la ausencia de parte)*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, *Procesos matrimoniales canónicos*, Madrid, 2014, 115-140; M. CALVO TOJO, *Reforma del proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca 1999; C. GULLO, *Celerità e gratuità dei processi matrimoniali canonici*, in AA.VV., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Ciudad del Vaticano 1997, 229-244; J. LLOBELL, *Suggerimento per attuare le possibilità offerte dalla vigente normativa per rendere più celeri le cause di nullità matrimoniale*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (ed.), *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, Roma 2012, 387-402 (con le proposte di G. Maragnoli, W.S. Elder, J. García-Montagud, C. Gullo y A. Romero: pp.403-427); G.P. MONTINI, *Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere. La formulazione del dubbio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007)

nel contesto di queste iniziative sinodali⁷. A questa necessità di migliorare e accelerare il tramite delle cause di nullità matrimoniale – comunemente sentita sia a livello pastorale sia da parte degli specialisti – ha dato una risposta la riforma procedurale di *Mitis Iudex* che, oltre ad aver modificato integralmente i cc. 1671-1691 del Codice di Diritto Canonico, ha aggiunto una *Ratio procedendi* (= RP), composta da 21 articoli, nei quali si indica come applicare la riforma approfondendo il significato di alcune delle sue novità.

Un buon esempio della connessione di questa riforma con la preparazione e lo sviluppo dell'Assemblea straordinaria del Sinodo della Famiglia del 2014, nonché con i lavori preparatori dell'Assemblea Ordinaria del Sinodo dell'anno successivo, è il fatto che questa riforma legale – affidata ad un gruppo di lavoro costituito poco prima della celebrazione dell'Assemblea straordinaria – è stata resa pubblica l'8 settembre 2015, alcune settimane prima dell'inizio dell'Assemblea ordinaria del Sinodo della Famiglia; inoltre, in modo molto significativo, è entrata in vigore l'8 dicembre 2015, in coincidenza proprio con la data di inizio del Giubileo della Misericordia.

436-442; C. PEÑA GARCIA, *Derecho a una justicia eclesial rápida: sugerencias de iure condendo para agilizar los procesos canónicos de nulidad matrimonial*: Revista Española de Derecho Canónico 67 (2010) 739-767; A. STANKIEWICZ, *La celerità nelle cause di nullità matrimoniale: aspetti operativi*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (ed), *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2015, 217-236; L.G. WRENN, *A New Procedural Law for Marriage Cases?*: The Jurist 62 (2002) 195-210; A. ZAMBON, *Devono durare anni le case di nullità matrimoniale? Suggestimenti e proposte per un processo célere. L'uso del computer durante l'istruttoria*: Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012) 369-379; etc.

⁷ A seguito della convocazione del Sinodo sulla Famiglia si sono moltiplicati gli interventi dottrinali per migliorare e snellire le cause canoniche de nullità: tra gli altri, M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, in L. SABBARESE (ed), *Sistema matrimoniale canonico 'in synodo'*, Roma 2015, 61-85; P. BIANCHI, *Risposte al questionario per il Sinodo. Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/2*: in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 27 (2014) 314-320; J. LLOBELL, *Verità del consenso e nullità del matrimonio: il processo dichiarativo di nullità*, in H. FRANCESCHI (ed), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, Roma 2015, 245-260; ID., *La pastoraltà del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo*, in C.J. ERRAZURIZ – M.A. ORTIZ (ed), *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma 2014, 131-164; G.P. MONTINI, *Risposte al questionario per il Sinodo. Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3*: in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014) 463-467; C. MORÁN BUSTOS, *Derecho a la verdad. Diligencia y celeridad en el proceso matrimonial canónico*, o.c., 159-252; J.R. PUNDERSON, *Accertamento della verità 'più accessibile e agile': preparazione degli operatori e responsabilità del Vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, in L. SABBARESE (ed), *Sistema matrimoniale canonico...*, o.c., 87-103; E. ZANETTI, *Risposte al questionario per il Sinodo. Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1*: in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 27 (2014) 238-141; etc.

2. La preoccupazione pastorale di rendere i processi di nullità canonica più agili e accessibili

Come risulta dai documenti sinodali, una delle linee guida della riforma procedurale è rispondere a questa esigenza di migliorare la regolamentazione dei processi dichiarativi di nullità del matrimonio per renderli più agili e accessibili, a partire dalla consapevolezza della finalità pastorale di questo rimedio canonico.

Le principali novità tecniche introdotte da *Mitis Iudex* nella regolamentazione codiciale di questi processi rispondono a un doppio obiettivo: accessibilità e agilità:

a) l'obiettivo di alcune innovazioni è quello di facilitare e garantire l'effettivo accesso di tutti i fedeli interessati a questo rimedio, con la rimozione di tutti gli ostacoli – sia economici che legali – che potevano rendere più difficile la presentazione del caso davanti al competente organo ecclesiastico; per esempio, l'insistenza sul criterio della vicinanza tra i fedeli e il tribunale; oppure la significativa estensione dei fori competenti per ricevere la domanda di nullità e dare inizio alla causa, ammettendosi integralmente, nel nuovo c. 1672, la possibilità di richiedere la nullità nella stessa diocesi di residenza dell'attore, senza i limiti della precedente normativa.

Contribuisce più radicalmente a questo scopo l'insistenza del motu proprio sulla responsabilità del Vescovo nel rispondere alle richieste dei suoi fedeli, sia in modo ordinario, attraverso il tribunale ecclesiastico da lui costituito, sia esercitando personalmente il suo potere giudiziario, in modo che nessun fedele si ritrovi privo della possibilità di accedere a questo rimedio canonico a causa dell'impossibilità del Vescovo di costituire il proprio tribunale.

In questo senso, sia la nuova formulazione data dal *Mitis Iudex* al c. 1673 sia il successivo *Rescripto ex audientia* del 7 dicembre⁸ vanno a rafforzare i poteri del Vescovo al momento dell'istituzione del suo tribunale, con novità come quelle di poter nominare due giudici laici affinché facciano parte del tribunale collegiale di tre giudici⁹; oppure, nel caso di impossibilità di costituire il tribunale collegiale, il poter affidare le cause a un giudice unico, sacerdote, senza bisogno del permesso della Conferenza episcopale; e, nel caso in cui il Vescovo non abbia un suo tribunale, il poter affidare la causa a un tribunale limitrofo, senza dover consultare la Segnatura Apostolica.

⁸ FRANCISCO, *Rescripto ex audientia*, 7 dicembre 2015: *L'Osservatore Romano*, 12 dicembre, p.8.

⁹ A mio parere, questa è una riforma legale particolarmente opportuna: Cf. C. PEÑA GARCÍA, *La aplicación de la Instrucción Dignitas Conubii en España: valoración y sugerencias de mejora tras 10 años de vigencia*, in *Periodica* 104 (2015) 517-544.

Allo stesso fine di rimuovere gli ostacoli che allontanano i fedeli da questo rimedio mira la raccomandazione data alle Conferenze episcopali affinché favoriscano per quanto possibile, salva la giusta e dignitosa remunerazione degli operatori giudiziari, la gratuità di questi processi, in modo che la Chiesa si mostri quale madre generosa in una questione così intimamente legata alla salvezza delle persone.

E, infine, anche se potrebbe non essere il suo scopo principale, può anche contribuire a facilitare l'accesso dei fedeli a questi processi il suggerimento, raccolto negli artt. 2-3 RP, affinché vengano create nella diocesi, ecc., strutture stabili di consulenza ovvero orientamento legale che possano aiutare le persone a presentare il proprio caso e raccogliere le prove disponibili in modo che, una volta presentata la domanda, il processo si svolga il più rapidamente possibile.

b) Per quanto riguarda la notoria preoccupazione sinodale per la celerità e la rapida risoluzione delle cause di nullità di matrimonio, è indubbio che il bene degli individui e delle famiglie, nonché l'effettivo raggiungimento della giustizia, passi attraverso una risposta rapida alle petizioni legittime di coloro che vanno in tribunale, senza pregiudicare la conservazione delle garanzie legali essenziali del processo.

A tal fine sono rivolte, come è noto, due delle principali novità procedurali di questa riforma: l'eliminazione del requisito della doppia sentenza conforme (*duplex conformis*) per poter considerare esecutiva la dichiarazione di nullità¹⁰ e l'articolazione di un processo più breve dinanzi al Vescovo, che consentirà una rapida risposta ai casi di nullità evidenti in cui entrambi i coniugi siano d'accordo nella richiesta di nullità¹¹.

Va notato che questo processo presuppone e richiede un importante lavoro di indagine preliminare, dal momento che i coniugi, di comune accordo o uno

¹⁰ Si possono vedere una sintesi delle diverse posizioni dottrinali sulla questione della opportunità della *duplex conformis* in C. PEÑA GARCÍA, "Facultades especiales" del Decano y novedades procesales en la Rota Romana: ¿hacia una renovación de las causas de nulidad matrimonial?; en *Estudios Eclesiásticos*, 88 (2013) 767-813 (soprattutto 773-77).

¹¹ Oltre agli commenti globali al *motu proprio*, si può trovare una presentazione dettagliata di questo innovativo processo, tra gli altri, W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in cases of "Manifest Nullity" of Marriage*; *The Jurist* 75 (2015) 539-591; C. GUZMÁN, *Instrucción y decisión de la causa en el proceso abreviado ante el obispo*, *Práctica de los tribunales eclesiásticos españoles*; en *Estudios Eclesiásticos* 92 (2017) 603-641; C. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el obispo diocesano*, in M.E. OLMOS ORIEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial...*, o.c., 125-176; E. NAPOLITANO, *Il processus brevior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*; *Monitor Ecclesiasticus* 130/II (2015) 549-566; C. PEÑA, *El nuevo proceso 'breviore coram episcopo' para la declaración de la nulidad matrimonial*; en *Monitor Ecclesiasticus* 130/II (2015) 567-593; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016; etc.

con il consenso dell'altro, dovranno fornire le prove e gli indizi solidi che palesino la nullità del matrimonio, rendendo inutile un'istruttoria dettagliata della causa: e in questa indagine preliminare (chiamata dall'art. 2 RP pre-giudiziaria o pastorale) possono essere di grande utilità per i fedeli servizi o strutture diocesane di orientamento alle quali fanno riferimento i primi articoli delle Regole procedurali, fatto salvo il lavoro stesso, specifico – e, a mio avviso, insostituibile¹² – dell'avvocato canonico.

Vi sono, tuttavia, altri elementi introdotti nella riforma che possono anche contribuire a snellire la trattazione dei processi, come accade, ad esempio, con la rimozione dei requisiti che la precedente legislazione stabiliva per la concorrenza del foro dell'attore o di quello dei testi, ecc¹³. Come si può vedere, la riforma procedurale introduce meccanismi concreti per migliorare i processi di nullità, meccanismi che contribuiscono a renderli efficacemente più agili e accessibili per i fedeli, tenendo conto dei suggerimenti e delle indicazioni dei padri sinodali. Ma sarebbe riduttivo il voler limitare le novità del *Mitis Iudex* al raggiungimento di questi obiettivi, poiché la verità è che la riforma processuale, oltre a introdurre novità procedurali, tocca pure la stessa concezione dell'attività giudiziale, il suo significato e il suo scopo.

3. La conversione pastorale e missionaria delle strutture ecclesiastiche, scopo primario della riforma

In effetti, la riforma processuale derivante da questo contesto sinodale non si limita all'obiettivo – esplicitato nel Sinodo e certamente lodevole e necessario – *di rendere più agili e accessibili i processi canonici di nullità*: la riforma, più ambiziosa, ha come obiettivo principale quello di realizzare “*una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche*”¹⁴, che metta in evidenza non solo il *senso profondamente pastorale dei processi di nullità e il ruolo rilevante del Vescovo in essi*, ma che valorizzi anche *la dimensione missionaria dell'attività giudiziaria nella Chiesa*.

¹² C. PEÑA GARCÍA, *Función del abogado en las causas canónicas de nulidad matrimonial e importancia de su intervención en el proceso*, en C. CARRETERO et al. (Dir), *Retos de la abogacía ante la sociedad global*, Ed. Aranzadi, Pamplona 2012, 1695-1709.

¹³ C. PEÑA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, en M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial...* o.c., 83-123.

¹⁴ Questa necessità di conversione è una preoccupazione ricorrente di Papa Francesco: Cf. *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015.

In questo senso, la riforma, al di là del contesto sinodale in cui è nata e delle specifiche finalità che si è prefissata, riflette e si collega con un interesse ricorrente di Papa Francesco, come indicato dal prof. Arroba Conde, già rivelato nella sua programmatica esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* (d'altronde più volte citata nei documenti sinodali): quello di non perdere mai di vista l'ineluttabile missione evangelizzatrice della Chiesa, che esige un rinnovamento delle sue strutture per soddisfare tale missione in modo più adeguato nel contesto attuale¹⁵. Infatti, risuonano nel *Mitis Iudex* – in modo molto speciale nell'introduzione e nei primi articoli delle Regole procedurali – i continui richiami di Papa Francesco ad essere una "Chiesa in uscita", che cerchi le persone nelle loro concrete situazioni e nelle periferie esistenziali; ad una profonda rinnovazione delle strutture, senza lasciarsi condizionare da schemi predeterminati o dalla logica dell'autoconservazione delle stesse; a non essere una chiesa "dogana", caratterizzata da giudizi implacabili e da rigidità auto-difensiva, ma ad essere un "ospedale da campo" in cui i feriti e i bisognosi vengono curati.

Questa necessaria dinamica missionaria delle strutture pastorali – compresa quella giudiziaria – è forse il punto più originale della proposta pontificia. Sebbene sia esistita da molti anni, almeno tra i canonisti, una chiara consapevolezza della natura profondamente pastorale del diritto canonico e della stessa attività dei tribunali ecclesiastici, forse la sua concretizzazione nella pratica forense era alquanto sfocata. Nell'attuale riforma, al contrario, si accentua fortemente la dimensione profondamente pastorale dell'attività giudiziaria e di tutte le strutture ecclesiali, e la necessità della loro *integrazione in una dinamica missionaria*.

Così viene evidenziato dal Proemio del m. p. *Mitis Iudex*, insistendo sul fatto che è proprio la "*sollecitudine per la salvezza delle anime*" ciò che muove questa riforma procedurale, che pone al centro il bisogno della Chiesa di *uscire all'incontro e avvicinarsi* a quei fedeli separati o divorziati che, a causa della loro situazione di vita, si ritrovano lontani dalla vita o dalla pratica ecclesiale; il Papa ricorda che "*la carità e la misericordia richiedono che la Chiesa, come madre, si avvicini a quei figli che si considerano separati da lei*" (Proemio), ed è lo stesso Vescovo colui che, quale capo della Chiesa diocesana, ha "*il dovere di seguire con zelo apostolico i coniugi separati o divorziati che per la loro condizione di vita abbiano abbandonato la pratica religiosa*", condividendo "*con i parroci la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà*" (RP, art.1). Il motu proprio rivaluta fortemente l'importanza di questa missione episcopale di giudicare, non solo affidando al Vescovo l'esercizio personale della sua funzione di giudicare nella risoluzione di quelle cause che possono essere

¹⁵ M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, in L. SABBARESE (ed), *Sistema matrimoniale canonico 'in synodo'*, Roma 2015, 61-85.

trattate con l'innovativo "*processo abbreviato*" ma, soprattutto, ricordando la sua responsabilità al momento di dover realizzare *un'adeguata provvisione degli uffici coinvolti nella pastorale giudiziaria*, con criteri tecnici ma anche pastorali, al cui fine, come abbiamo indicato in precedenza, sono notevolmente ampliati i poteri del Vescovo in relazione alla costituzione del suo tribunale. È un serio obbligo del Vescovo diocesano organizzare la pastorale giudiziaria e il suo coordinamento con le altre strutture pastorali della diocesi, per una migliore realizzazione degli obiettivi dell'evangelizzazione.

In breve, è responsabilità episcopale l'esercizio della missione di giudicare, sia personalmente sia attraverso altri. Al Vescovo corrisponde la costituzione del tribunale ecclesiastico e la nomina di persone tecnicamente preparate, con una buona formazione giuridica e con qualità umane e sensibilità pastorale, che consentano la presentazione, il tramite e la conclusione del processo di nullità e siano l'espressione di una vera azione pastorale di una Chiesa Madre. L'agire dei giudici e del tribunale ecclesiastico deve riflettere la loro vocazione pastorale, il loro orientamento al servizio e al bene dei fedeli, accogliendo – in nome del Vescovo – la vita e la sofferenza di molte persone il cui matrimonio è fallito. Questo dinamismo missionario, quel bisogno di non dover aspettare staticamente, ma di "uscire alla ricerca" dei fedeli in difficoltà, richiede a sua volta una *maggior commessione tra il tribunale ecclesiastico e le strutture pastorali diocesane*.

Ciò richiederà, da una parte, mostrare a tutti i livelli ecclesiali che il tribunale ecclesiastico non è un organo separato dalla struttura della curia diocesana, una sorta di annesso laico estraneo allo scopo pastorale della Chiesa, ma piuttosto che esso, insieme alla Curia amministrativa, formano quelle che potremmo chiamare le "braccia" del Vescovo, il modo in cui egli può adempiere alla sua missione pastorale di accogliere e di rispondere ai bisogni dei fedeli. Nelle cause di nullità matrimoniale svolte davanti ai nostri tribunali, è il Vescovo che, attraverso persone specializzate, nominate e selezionate da lui, si sta facendo carico del problema e della vita di quei fedeli il cui matrimonio è fallito. In quanto membri o cooperatori nell'attività giurisdizionale della Chiesa, parlare di pastorale giudiziaria non è un artificio letterario, ma è – o dovrebbe essere – una realtà piena di significato e applicazione nella nostra prassi forense. La coscienza del carattere profondamente ecclesiale e pastorale di questa missione dovrebbe impregnare il tribunale, tutti i suoi membri, tutti i suoi collaboratori e tutte le sue azioni di un certo stile accogliente, personalistico e curativo, lontano dal formalismo giuridico che uccide.

D'altra parte, dovrebbero – e ciò è sottolineato dagli artt. 2-3 R.P. – incoraggiare o stabilire nelle diocesi strutture stabili di accompagnamento e guida pastorale che possano consigliare i fedeli separati o divorziati nell'approccio del loro caso e possano contribuire – nella cosiddetta indagine preliminare – a

raccogliere le prove disponibili, in modo che, una volta presentata la domanda, il processo proceda il più rapidamente possibile¹⁶.

È significativo, a questo proposito, che l'articolo 2 del R.P. indichi che l'indagine preliminare o pastorale “*si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria*”. Si tratta di un cambiamento rilevante, che salverebbe la distanza eccessiva che talvolta si osserva tra la pastorale familiare e la pastorale giudiziaria¹⁷; ciò influirebbe indubbiamente sul bene dei fedeli, favorendo uno sviluppo più adeguato del processo, contribuendo ad evitare sia una eccessiva litigiosità e lo scontro tra i coniugi – per il bene proprio e della prole – sia il pericolo di un disinteresse e di una assenza processuale dell'altro coniuge, cose che a sua volta si ripercuotono in una minore conoscenza della verità storica del matrimonio.

Ciò richiederà un importante lavoro di coordinamento da parte dei responsabili e del Vescovo, così come di creatività per sfruttare e trarre il massimo dalle risorse esistenti, e anche uno sforzo determinato per la formazione – in materia teologica, morale, ma anche canonica – dei parroci e degli agenti pastorali che sviluppano queste funzioni di accompagnamento e consulenza previa.

Ovviamente, un'adeguata consulenza richiede una formazione sufficiente per poter espletare questa funzione, poiché l'esperienza mostra quante volte un “cattivo consiglio” (sia scoraggiando la parte, facendola desistere, per ignoranza, di una possibile soluzione, o, all'estremo opposto, per il rappresentare come “facile” la dichiarazione di nullità senza tenere in debita considerazione le possibili difficoltà di prova o di altro tipo che possono verificarsi) causi un profondo danno ai fedeli. In questo senso, anche se è possibile distinguere i piani di accompagnamento pastorale e di presentazione della causa, credo che la partecipazione attiva degli avvocati canonisti in questa indagine pastorale e preliminare sia fondamentale e contribuirà a un migliore servizio ai fedeli.

Come è stato detto, questo opportuno invito a rivedere e riscattare la dimensione pastorale del processo e ad ottenere un maggiore coinvolgimento e coordinamento tra le strutture pastorali diocesane e il tribunale ecclesiastico è probabilmente il contributo fondamentale di questa riforma procedurale, nonché

¹⁶ M.J. ARROBA CONDE, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, en M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial...*, o.c., 63-82.

¹⁷ M. ALVAREZ DE LAS ASTURIAS - P. ORMAZÁBAL, *Los Tribunales Eclesiásticos en la Pastoral Familia: propuestas de actuación*: *Communio* 8 (2008) 107-124; C. PEÑA GARCÍA, *Abriendo vías de encuentro y acogida: sentido y potencialidad de las soluciones canónicas en la pastoral de los divorciados vueltos a casar*, en G. URIBARRI, SJ (ed.), *La familia a la luz de la misericordia*, o.c., 187-216.

la chiave per comprendere lo spirito che la ispira, spirito che fungerà da criterio generale di interpretazione delle novità legislative positive.

Ciò non significa che il tribunale rinunci al suo preziosissimo status giuridico o il processo alla sua struttura legale essenziale. Il diritto – e in un modo molto speciale, il diritto canonico – non si oppone alla carità, alla misericordia o alla pastorale; il diritto è contrario all'arbitrarietà, all'incertezza giuridica e all'ingiustizia. Il processo giudiziario è uno strumento molto prezioso, che garantisce i diritti di tutte le parti, che salvaguarda valori molto importanti come il diritto di difesa e che persegue un'adeguata scoperta della verità al fine di determinare in giustizia se il matrimonio celebrato è valido, o no, ragioni per cui il processo è ancora necessario.

Ma questa azione giurisdizionale non dev'essere fatta a partire da posizioni di potere, in modo inquisitorio o con atteggiamenti di condanna o disprezzo verso i fedeli; al contrario, sarà sempre – e dovremo lavorare ogni giorno perché sia così – una giustizia ecclesiale, fatta con un profondo senso di servizio e intrisa di misericordia e accettazione pastorale della persona.

L'ordinamento canonico, lungi da una indebita opposizione tra diritto e pastorale, tra giustizia e misericordia, riconosce chiaramente e afferma che lo scopo primario di tutti i diritti ecclesiali – compreso quello procedurale – è la *salus animarum*, il profondo bene delle persone, senza che nessuna branca del diritto resti fuori da questo orientamento essenziale. La dimensione intrinsecamente pastorale di queste procedure, la loro finalità orientata verso la *salus animarum*, il loro essenziale riferimento alla verità storica del matrimonio la cui validità è messa in discussione, la regolazione positiva della procedura, intrisa di personalismo, sono elementi che, salvaguardando sempre la certezza del diritto, fanno sì che i processi canonici abbiano una cadenza distante da ogni formalismo o rigidità procedurale e una flessibilità che spesso può risultare strana ai civilisti (mancanza di rigidità che si manifesta, ad esempio, nella possibilità di modificare la formula del dubbio, nella elasticità della raccolta delle prove, nella possibilità di aggiungere in appello nuovi capitoli per essere giudicati come in prima istanza, o anche nello stesso diritto probatorio con il rinforzato esplicito riconoscimento – fatto nel *Mitis Iudex* con la nuova formulazione del c. 1678,1 – del *valore probatorio delle dichiarazioni dei coniugi*, insistendo nel vigore di una delle novità del Codice di 1983 frequentemente sottoutilizzata nella prassi forense¹⁸).

¹⁸ M. J. ARROBA CONDE, *La orientación personalista del proceso canónico en el CIC 83: dificultades y retos*, en J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN – C. PEÑA (ed), *El Código de Derecho Canónico de 1983: balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, Madrid 2014, 315-316; C. PEÑA GARCÍA, *La instrucción de la causa: declaraciones de las partes y de los testigos*, en ASOCIACIÓN CHILENA DE DERECHO CANÓNICO (Ed.), *Anuario canónico*, Santiago de Chile 2015, 45-72; A.

Questa consapevolezza di essere coinvolti come collaboratori nella pastorale giudiziaria dovrebbe, d'altra parte, configurare lo stile di ogni azione procedurale e incoraggiare la diligenza e la dedizione di tutti coloro che partecipano al processo canonico, evitando l'apatia, la negligenza o quelle che potremmo chiamare *le abitudini burocratiche*. I membri o i collaboratori del tribunale devono sempre avere davanti ai loro occhi lo scopo pastorale della loro funzione e l'importanza di contribuire attivamente a dare una giusta risposta alle richieste dei fedeli, il che comporta anche una richiesta di celerità procedurale e diligenza nella trattazione dei processi. Ciò che viene trattato in questi processi di nullità di matrimonio non sono meri documenti, è la vita delle persone che possono trovarsi in coscienza in una condizione di sofferenza o che attendono con ansia la pronuncia del tribunale.

In ogni caso, questa sollecitudine pastorale è compatibile e deve sempre rispettare l'indissolubilità del matrimonio. Come afferma lo stesso Proemio, le riforme introdotte non cercano di favorire la nullità, ma di migliorare la velocità e la semplicità dei processi in cui deve essere valutata la realtà del primo matrimonio, discernendo se era valido o nullo. Non risponderebbe alle intenzioni papali o allo scopo di questa riforma l'interpretare le sue novità in chiave divorzista; in effetti, questa riforma ha un carattere strettamente processuale, senza che sia stata modificata la regolamentazione sostanziale delle cause o delle ragioni che causano la nullità del matrimonio.

Per questo motivo, è fermamente mantenuta la *natura dichiarativa* del procedimento di nullità, così come la *natura giudiziaria* del processo, che salvaguarda in modo più adeguato i diritti dei fedeli, la sicurezza giuridica e la scoperta della verità; allo stesso modo, viene mantenuto anche l'*intervento necessario del difensore del vincolo* in questi processi, proprio per dissipare i dubbi sull'adeguata difesa della validità del matrimonio, in quanto entrambi i coniugi possono essere d'accordo a richiedere la nullità; rimane inoltre la possibilità di appellarsi contro dichiarazioni di nullità che non sono considerate sufficientemente provate.

4. *Alcuni aspetti da considerare nell'articolazione della pastorale giudiziaria e delle indagini preliminari*

Naturalmente non è qui opportuno approfondire il modo concreto di articolare nella pratica i suggerimenti e le indicazioni dei primi articoli delle Re-

RIPA, *La novità mancata. Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti dal CIC 1983 alla Dignitas Connubii: il contributo della giurisprudenza rotale*, Ciudad del Vaticano 2010; etc.

gole procedurali, compito che verrà affrontato in modo molto più competente e con maggiore conoscenza della concreta situazione italiana dai successivi relatori. Tuttavia mi permetterò, senza pretendere di essere esaustiva, di fare una breve nota su questioni pendenti o che necessitano di approfondimento, oltre a qualche avvertimento sul pericolo che, a mio parere, presentano alcune interpretazioni che si stanno facendo strada sul modo migliore di applicare questa riforma procedurale.

A partire dal rinnovato spirito pastorale e dalla dinamica missionaria che il *Mitis Iudex* auspica, la prima domanda sarebbe quella di come articolare il coordinamento e l'integrazione del tribunale ecclesiastico nelle strutture della pastorale familiare diocesana e come implementare l'invito fatto dal Papa affinché tutte le strutture pastorali vadano incontro ai fedeli che si trovano in certe situazioni difficili. Pur essendo senza alcun dubbio necessario, tuttavia non sembra sufficiente farlo con un atteggiamento – in certo qual modo passivo, statico – di accoglienza pastorale di quei fedeli che vengono al tribunale ecclesiastico per sottoporre il loro caso; la chiamata insistente contenuta nei primi articoli delle Regole procedurali per seguire con zelo apostolico, per andare incontro e prendersi cura con sollecitudine dei fedeli divorziati, sembra indicare un approccio attivo, in uscita dalla propria comodità per andare incontro a queste persone e offrire i possibili rimedi alla loro situazione specifica.

In questo senso, una prima sfida – come sottolineato anche nei documenti preparatori del Sinodo – continua ad essere il *favorire una migliore comprensione di questi processi di nullità* tra gli operatori della pastorale familiare diocesana, affinché possano essere proposti in modo appropriato ai fedeli, essendo in questo aspetto insostituibile l'opera dello stesso tribunale ecclesiastico. E, sotto questo aspetto, c'è ancora molto da fare; ad esempio, basti dire che in un paese come la Spagna, con una tradizione di cause di nullità e un numero importante di tribunali ecclesiastici vicini e che sono accessibili ai fedeli, i procedimenti di nullità continuano ad essere un rimedio che è chiaramente sottoutilizzato.

Nonostante il notevole aumento delle richieste di nullità dopo l'entrata in vigore del *Mitis Iudex*¹⁹, il numero totale di nullità richieste (circa 2.000 all'anno) è ancora trascurabile rispetto agli oltre 115.000 divorzi annuali, molti dei quali sono matrimoni canonici, che sono stati definiti in Spagna durante l'ultimo decennio. Si tratta di dati significativi, che dovrebbero portare a riflettere

¹⁹ Cf. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Resultados de la encuesta realizada por la AEC sobre la aplicación de MIDI en su primer año de vigencia en los tribunales eclesiásticos españoles*, in L. RUANO ESPINA - J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN (Eds.), *Novedades de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial. Actas de las XXX-VII Jornadas de actualidad canónica de la Asociación Española de Canonistas*, Ed. Dykinson, Madrid 2017, 301-326.

se questa possibilità sia realmente e credibilmente offerta nella cura pastorale delle persone divorziate e risposate.

D'altra parte, questa insistenza sulla dimensione pastorale del processo e la cooperazione con altri organismi pastorali, non dovrebbe andare a scapito delle garanzie giuridico-processuali in generale né del *ruolo specifico degli avvocati* e, ancor meno, potrebbe giustificare la tentazione – osservata in molte regioni – di sopprimere o ostacolare l'intervento di questi professionisti nelle cause di nullità. Di fronte a interpretazioni falsamente "pastoraliste" della riforma, che vedono l'intervento degli avvocati come non necessario – o persino come sconsigliabile – il *Mitis Index* mantiene la figura e il ruolo rilevante dell'avvocato in questi processi, in linea con le disposizioni del Codice e della *Dignitas Connubii*.

In questo senso, sebbene nelle cause matrimoniali sia consentito l'esercizio dello *ius postulandi* direttamente alla parte, si deve insistere sul fatto che, quando possibile, è preferibile che la parte agisca nel processo assistita da un avvocato: l'intervento di questi professionisti è fondamentale nella salvaguardia degli interessi e delle pretese dei fedeli e dello stesso diritto di difesa di questi ultimi, non solo per la maggiore preparazione legale degli avvocati, ma perché la legge processuale concede agli avvocati alcune facoltà e prerogative (diritto di conoscere gli atti processuali anche se non pubblicati e di esaminare i documenti; di assistere all'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, di porre domande se necessario; di ricevere una copia degli atti una volta pubblicati; di conoscere le prove segrete, ecc.) che non ha la parte che si difende da sola.

Inoltre, gli avvocati contribuiscono in modo significativo a garantire il corretto sviluppo del processo, evitando l'insorgere di questioni inammissibili e di ritardi evitabili, e persino a salvaguardare la necessaria autonomia e imparzialità giudiziaria, dato il pericolo che, nel caso in cui la parte agisca da sola, il giudice finisca per supplire la mancanza di conoscenza di questa e infine diventi "giudice e parti" nella causa²⁰. In breve, *la pastoraltà dei processi non si ottiene sopprimendo gli avvocati*, parte importante per il raggiungimento di un processo equo, ma ribadendo che anche gli avvocati canonici, come tutti i membri o cooperatori del tribunale, con la loro azione in conformità con la legge e la deontologia forense canonica, contribuiscono alla scoperta della verità e alla *salus animarum* dei fedeli.

²⁰ C. PEÑA, *El ius postulandi de las partes: ¿actuación del actor por sí mismo o asistido de abogado?*, en *Revista Española de Derecho Canónico*, 68 (2011) 85-109; ID, *Defensores del vínculo y patronos de las partes en las causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el proceso*: en *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 349-366.

Infine, nonostante i miglioramenti introdotti a livello procedurale per garantire la rapidità e l'accessibilità delle cause di nullità del matrimonio a tutti i fedeli interessati, esiste ancora un ampio margine di miglioramento al fine di garantire che tali procedimenti di nullità costituiscano veramente un rimedio ecclesiale profondamente *salutare*, in un contesto pastorale e di crescita personale, un aspetto che a volte viene lasciato da parte nel dinamismo procedurale.

Questa prospettiva di guarigione – che parte dal riconoscimento della verità del matrimonio proprio dei processi dichiarativi di nullità, ma richiede anche la riconciliazione con il proprio passato, spesso doloroso, con l'altro coniuge e con se stessi – dovrebbe portare a rivedere aspetti come lo stesso presentazione del libello, il modo di ricevere la dichiarazione giudiziaria delle parti, il contenuto e le modalità di conduzione della prova da parte dei periti psicologi o psichiatri, la cura nella motivazione e nella stesura delle sentenze, l'accompagnamento delle parti durante tutto il processo ma soprattutto nel momento finale²¹, nella comunicazione e nella spiegazione della decisione giudiziale (specialmente nel caso di sentenze negative o di quelli che impongono un divieto), ecc.

5. Conclusione

Come è stato indicato, questa riforma legale vuole mettere in evidenza – alla pari del Sinodo della Famiglia – la validità dei processi canonici di nullità e la loro rilevanza come rimedio ecclesiale che può aiutare a risolvere le difficili situazioni personali e familiari dei fedeli, permettendo loro di raggiungere la pace della coscienza e una chiarificazione della loro situazione nella Chiesa, coerente con la verità della loro vita e rispettosa dell'indissolubilità del matrimonio.

L'effettiva attuazione della riforma procedurale e il raggiungimento dei suoi obiettivi di significato pastorale, di celerità, di gratuità, ecc. richiederà una *conversione delle strutture pastorali* che necessita inoltre di un atteggiamento di revisione auto-critica per ciascuno dei membri e per i operatori dei tribunali, chiamati ad accogliere e partecipare senza riserve in questa dinamica missionaria, consapevoli del profondo senso pastorale della propria missione; richiederà inoltre una *revisione approfondita della prassi forense corrente*, al fine di applicare correttamente le nuove norme procedurali, evitando il mantenimento di prassi infondate che ritardano la decisione della causa; occorrerà inoltre fare un investimento *nei mezzi e nelle persone* coinvolte in questo compito, che, almeno in relazione alla costituzione e alla partecipazione nei

²¹ M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento...*, o.c., 83-85.

tribunali, è difficilmente compatibile con il volontariato, poiché richiede una formazione specifica, una dedizione professionale e una stabilità nella titolarità e nell'adempimento dell'ufficio ecclesiastico. Tutti aspetti che non dovrebbero essere trascurati, perché spesso la chiave per un effettivo miglioramento dei processi si troverà nella fornitura di risorse materiali e umane e nella selezione di persone idonee e motivate con una buona preparazione giuridica e pastorale, per la partecipazione a questi processi.

In breve, l'effettiva attuazione della riforma processuale e il raggiungimento dei suoi obiettivi finali aprono un ampio campo di azione e di revisione della nostra attività. Spetterà ai membri e agli operatori dei tribunali dedicarsi con totale dedizione e pieno senso pastorale alla trattazione di questi processi, applicando correttamente la riforma procedurale, in modo che questi processi possano veramente diventare un rimedio agile, giusto, accessibile e curativo per i fedeli, riflettendo sempre più chiaramente il volto della Madre Chiesa, giusta e misericordiosa, che accoglie tutti i suoi figli, specialmente quelli che hanno vissuto l'esperienza della sofferenza e del fallimento e hanno bisogno di guarire le loro ferite.